

Swiss Poker Sport Association
Auf der Mauer 1
CH-8001 Zürich



SPSA
swiss poker sport association

Codice etico della Swiss Poker Sport Association

Versione italiana

Valido dal 26 ottobre 2020

Ottobre 2020



Questo regolamento, basato sugli statuti, disciplina il comportamento corretto dei membri della Swiss Poker Sport Association, così come le modalità dei procedimenti disciplinari.

I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1	Principi.....	3
2	Scopo	3
3	Portata.....	3
II	Regolamenti generali.....	3
4	Manipolazione generale.....	3
5	Lesione alla SPSA.....	4
6	Uso di suono, immagini e materiale video.....	4
7	Sanzioni per violazioni dei regolamenti generali.....	4
III	Comportamento nella formazione.....	4
8	Regole della casa nei luoghi di formazione.....	4
IV	Comportamento nelle competizioni	5
9	Regole del gioco	5
10	Cattiva condotta nel gioco del campionato	5
11	Sanzioni per cattiva condotta.....	6
V	Procedura	6
12	Comitato etico.....	6
13	Commissione d'appello.....	6
IV	Disposizioni finali.....	7
14	Differenze di testo.....	7
15	Entrata in vigore.....	7



I DISPOSIZIONI GENERALI

1 Principi

- ¹ Il presente regolamento disciplina la condotta dei membri della SPSA tra di loro e nei confronti di terzi per quanto riguarda le questioni della SPSA.
- ² Questo regolamento è parte integrante dell'appartenenza alla SPSA. Solo coloro che si impegnano a rispettare le disposizioni del presente regolamento possono diventare membri della SPSA.
- ³ Qualsiasi controversia sarà risolta nel migliore interesse della SPSA e dello sport del poker, con la dovuta considerazione per i legittimi interessi di tutte le parti coinvolte.

2 Scopo

- ¹ Lo scopo del Codice Etico è quello di:
 - a.) Proteggere e mantenere la reputazione della SPSA e dello sport del poker,
 - b.) assicurare il buon funzionamento dello sport
 - c.) in cui i partecipanti si sentono a loro agio e
 - d.) gli sponsor trovano un ambiente appropriato per la pubblicità.

3 Portata

- ¹ Il codice etico della SPSA si applica a tutti i membri della SPSA, così come ai suoi membri e ai partecipanti ai suoi eventi.
- ² Il Codice etico di SPSA si applica a tutte le interazioni tra gli individui e le entità soggette al Codice quando esiste una relazione con SPSA.
- ³ Il Codice etico della SPSA si applica a tutti i comportamenti degli individui e delle entità soggette al Codice etico quando si riferiscono alla SPSA.

II REGOLE GENERALI

4 Manipolazione generale

- ¹ I membri devono trattarsi l'un l'altro con rispetto e decoro e devono osservare le maniere generalmente accettate tra di loro.
- ² Si asterranno da qualsiasi comportamento volto a danneggiare altri membri o l'Associazione. In particolare, devono astenersi da azioni che possano:
 - a.) la reputazione di un'altra persona fisica o giuridica,
 - b.) l'integrità fisica o psicologica di un altro membro, o
 - c.) per infangare la reputazione del gioco del poker.
- ³ Rispetta le leggi applicabili nella sua SPSA e nelle attività legate al poker.



5 Lesione alla SPSA

- 1 I membri devono astenersi da una condotta che sia dannosa per la SPSA. Questo include, ma non è limitato a:
 - a.) L'uso improprio dei marchi della SPSA.
 - b.) Impegnarsi in attività illegali, in particolare nell'organizzazione di giochi d'azzardo illegali.
 - c.) Disturbare intenzionalmente gli eventi SPSA.
 - d.) La diffusione non autorizzata di dichiarazioni a nome dell'Associazione.
- 2 La commercializzazione del marchio "Swiss Poker Sport Association" e gli altri marchi dell'Associazione sono diritto esclusivo dell'Associazione. I membri non hanno alcun diritto indipendente di sfruttare il marchio.

6 Uso di suono, immagini e materiale video

- 1 I diritti di utilizzo del materiale audio, immagine e video degli eventi SPSA sono detenuti esclusivamente dalla SPSA.
- 2 La SPSA metterà a disposizione dei suoi membri materiale visivo, audio e video appropriato come parte della strategia globale per i loro scopi.
- 3 Partecipando agli eventi SPSA, i partecipanti acconsentono anche alla creazione di materiale audio, visivo e video.

7 Sanzioni per violazioni delle regole generali

- 1 La sanzione delle violazioni del regolamento generale è di competenza del Comitato Etico.
- 2 Le opzioni di sanzione includono
 - a.) Avvertenze,
 - b.) Multe,
 - c.) esclusione da certi eventi SPSA; e
 - d.) espulsione dalla SPSA.
- 3 Se la SPSA ha subito un grave danno economico, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni secondo il diritto privato.
- 4 In caso di comportamento penalmente rilevante, si riserva il diritto di denunciare la questione alle autorità competenti.

III COMPORTAMENTO NELLA FORMAZIONE

8 Regole della casa nei luoghi di formazione

- 1 In linea di principio, i membri sono liberi di determinare le regole interne per il proprio luogo di allenamento, a condizione che queste non violino le disposizioni della SPSA.
- 2 Il membro è responsabile dell'applicazione delle regole della casa nel suo luogo di allenamento.



IV COMPORTAMENTO NELLE COMPETIZIONI

9 Regole del gioco

- ¹ A meno che non sia esplicitamente dichiarato il contrario, le competizioni SPSA saranno condotte in conformità con le regole e i regolamenti della Poker Tournament Directors Association (TDA).
- ² Le competizioni di match poker si svolgono secondo le regole della International Federation of Match Poker (IFMP).
- ³ Durante le competizioni, il piano di turno prende la decisione finale sull'interpretazione delle regole. Le decisioni del piano non sono contestabili durante la competizione.
- ⁴ Reclami motivati sulla condotta del gioco e sulla gestione delle discrepanze possono essere presentati per iscritto al Comitato Etico dopo il giorno della competizione.

10 Cattiva condotta nel gioco del campionato

- ¹ Le squadre della lega e i singoli giocatori devono astenersi da qualsiasi comportamento che disturbi il gioco della Swiss Poker League. Questo include, ma non è limitato a:
 - a.) Mancata presentazione al giorno della partita di campionato,
 - b.) Presentarsi il giorno della partita in una condizione non idonea senza colpa propria,
 - c.) Presentarsi in ritardo ad una partita,
 - d.) Mancata presentazione della squadra per un giorno di partita o mancata presentazione in tempo,
 - e.) Violazioni del codice di abbigliamento,
 - f.) Ingresso non autorizzato nel ring
- ² Al tavolo da gioco, la cattiva condotta include, ma non si limita al blocco:
 - a.) Qualsiasi forma di imbroglio nel gioco d'azzardo,
 - b.) uso non autorizzato di dispositivi elettronici,
 - c.) Chipdumping,
 - d.) Collusione con altre squadre,
 - e.) Minaccia degli avversari,
 - f.) Insulti e aggressioni,
 - g.) Influenzare attivamente le decisioni di gioco degli avversari,
 - h.) Uso di lingue straniere non approvate (le lingue approvate secondo gli statuti SPSA sono italiano, francese, tedesco e inglese) a tavola,
 - i.) Comunicazione tra giocatore attivo e squadra in una mano,
 - j.) Interruzione del gioco.
- ³ L'imposizione di sanzioni serve a mantenere l'ordinato svolgimento del gioco. Devono sempre essere proporzionati e tenere conto degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte.



11 Sanzioni per cattiva condotta

- 1 La sanzione delle violazioni nelle competizioni al di là dei poteri del piano è di competenza del Comitato Etico.
- 2 Le sanzioni possono essere imposte a singoli giocatori o a intere squadre per cattiva condotta nella Swiss Poker League.
- 3 Le possibili sanzioni includono, ma non sono limitate a
 - a.) Avvertenze,
 - b.) Deduzione di punti,
 - c.) Esclusione da uno o più giorni di partita,
 - d.) Esclusione stagionale,
 - e.) Relegazione in una divisione inferiore,
 - f.) Multe,
 - g.) Esclusione dalla lega

V PROCEDURA

12 Comitato etico

- 1 Il comitato etico diventa attivo quando identifica esso stesso una cattiva condotta o quando è chiamato da un organismo autorizzato.
- 2 Le violazioni non urgenti sono giudicate dal Comitato Etico durante le sue riunioni regolari.
- 3 Il Comitato Etico può decidere su violazioni urgenti mediante risoluzione circolare. Con l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri del Comitato Etico, le decisioni nei procedimenti sanzionatori possono essere prese in qualsiasi momento. La convocazione formale di una riunione non è richiesta a questo scopo.
- 4 Nelle riunioni debitamente convocate del Comitato Etico, una maggioranza semplice è sufficiente per una decisione.

13 Commissione d'appello

- 1 Qualsiasi parte interessata, così come il Consiglio Direttivo dell'Associazione, è libera di appellarsi a una decisione del Comitato Etico al Comitato d'Appello entro 30 giorni dalla notifica.
- 2 Una volta trascorso questo periodo, la decisione sarà considerata accettata e avrà la forza di res judicata.
- 3 La Commissione d'Appello decide sulle decisioni in appello della Commissione Etica esclusivamente durante le riunioni debitamente convocate della Commissione d'Appello.
- 4 Le decisioni della Commissione d'Appello non possono essere appellate all'interno dell'associazione. I casi previsti dagli statuti possono essere deferiti alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS), che ha sede a Losanna.



VI DISPOSIZIONI FINALI

14 Differenze di testo

- ¹ Se altre versioni linguistiche del regolamento etico differiscono dal testo in lingua tedesca, prevale la versione in lingua tedesca.

15 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento etico è stato adottato dal Consiglio di amministrazione a Zurigo il 26 ottobre 2020 ed entra immediatamente in vigore.

Zurigo, 26.10.2020

Sascha Kouba, Presidente